



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PETERLINI e PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari

ONOREVOLI SENATORI. – La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare, con le prestazioni pensionistiche aggiuntive, la pensione di base corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria.

#### *Premesse*

L'articolo 38 della Costituzione italiana stabilisce che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Secondo la Corte costituzionale anche il sistema di previdenza complementare, organizzato tramite gli appositi fondi, rientra nella tutela di tale diritto.

La riforma della previdenza obbligatoria operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, introducendo il sistema di calcolo contributivo delle pensioni e le riforme conseguenti, ha accentuato la necessità di affiancare al primo «pilastro» della previdenza obbligatoria il secondo e il terzo «pilastro», della previdenza complementare ed integrativa. In linea di principio i giovani percepiranno, infatti, la metà della pensione dei loro padri.

Pertanto, la legge 23 agosto 2004, n. 243, ha riformato il regime pensionistico introdotto dalla legge n. 335 del 1995 ed ha delegato il Governo a modificare anche il regime della previdenza complementare, con lo scopo dichiarato di aumentare il ricorso alla stessa e, conseguentemente, le fonti di finanziamento, fissando quali criteri per l'attuazione della delega:

l'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanzia-

mento alle forme pensionistiche complementari;

il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare;

la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare;

la previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, dell'obbligo di esporre, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se e in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, adottato in attuazione della delega, disciplina le forme pensionistiche complementari modificando, con ampliamenti e abrogazioni, il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che originariamente regolava dette forme di previdenza.

L'entrata in vigore della riforma, che originariamente era prevista dal 2008, è stata anticipata al 1° gennaio 2007.

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori del settore privato possono dunque scegliere se mantenere in azienda o conferire a forme di previdenza complementare o integrativa il trattamento di fine rapporto che andrà a maturare.

#### *Obiettivi*

Al momento del pensionamento il montante accumulato dovrebbe essere trasformato in rendita vitalizia per integrare le pensioni.

Secondo l'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'iscritto può

scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;

parte in capitale (fino ad un massimo del 50 per cento della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70 per cento della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (attualmente pari a euro 381,72 mensili), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

I motivi che hanno spinto il legislatore ad adottare un sistema di «silenzio assenso» e favorire l'afflusso del TFR ad un fondo pensione complementare risiedono nella considerazione che questo non può essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro investimento: si tratta di un investimento previdenziale per il proprio futuro mirato a garantire in vecchiaia un tenore di vita non troppo discostante da quello raggiunto nel periodo lavorativo, con i sacrifici che noi tutti conosciamo.

L'obiettivo, pertanto, è di favorire il risparmio previdenziale oltre che col TFR anche con contributi da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore stesso e poi - al momento del pensionamento - trasformarlo in rendita vitalizia che vada ad aumentare la propria pensione. Se invece al momento del pensionamento il capitale accumulato venisse *in toto* o in gran parte liquidato si rinunciarebbe all'obiettivo di una pensione integrativa con conseguenze drammatiche per tutta una generazione. Pertanto, la rinuncia ad una liquidità immediata non è da definire uno «svantaggio». Questa decisione è piuttosto da considerare come un atto di tutela nei nostri confronti, finalizzata alla fruizione vitalizia del capitale accumulato nel fondo pensione in aggiunta all'erogazione della pensione pubblica.

Inoltre, il legislatore favorisce il risparmio previdenziale con grandi sgravi fiscali per i contributi ai fondi pensione, che vengono dedotti dal reddito imponibile e pertanto sono esenti dalla tassazione.

Il disegno di legge, pertanto, mira a limitare le ipotesi nelle quali il risparmio previdenziale accumulato possa essere liquidato in forma *una tantum*, invece di essere trasformato in rendita vitalizia. La legge, infatti, prevede due ipotesi:

a) che fino alla metà del montante possa essere liquidato in forma *una tantum*;

b) che tutto il montante possa essere liquidato in forma *una tantum*, se la pensione che ne risulta non raggiungesse certi limiti, e cioè, sia minore del 50 per cento dell'assegno sociale.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la possibilità di farsi liquidare il 50 per cento in forma *una tantum*, il legislatore già ha penalizzato questa ipotesi prevedendo che chi prelevi più del 30 per cento sia penalizzato dal punto di vista fiscale. Il danno in questo caso sarebbe allora doppio: danno fiscale e inoltre, una consistente riduzione della pensione. Si propone, pertanto, di limitare la possibilità di liquidazione ad un 30 per cento in coerenza con la legge fiscale.

Il secondo punto sembra a prima vista logico ed è basato sul seguente ragionamento: se gli importi accumulati risultassero così bassi da rendere poco, sarebbe meglio liquidarli in una forma *una tantum*. I calcoli che seguono dimostrano invece il contrario. Le somme del risparmio accumulato, al di sotto delle quali si potrebbe ricorrere alla liquidazione *una tantum*, sono consistenti e si aggirano, a secondo dell'età e del sesso, tra i 62.000 e gli 86.000 euro. Questo significa che le persone al momento del pensionamento possono sì soddisfare, magari con questa somma, un singolo momentaneo interesse, ma si depaupererebbero dalla propria pensione integrativa. Nonostante la sua esi-

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guità, questa è comunque – negli obiettivi della legge – da preferire alla soddisfazione di un unico momentaneo desiderio. Lo schema sotto riportato evidenzia quali sono

i montanti finanziari necessari, a secondo dell'età e del sesso, per fare scaturire una rendita vitalizia del 50 per cento dell'assegno sociale.

SESSO	MASCHI		FEMMINE	
	Coefficiente conversione per 1.000 euro di montante finanziario	Montante finanziario	Coefficiente conversione per 1.000 euro di montante finanziario	Montante finanziario
57	46,160	78.325,00	41,872	86.346,00
58	47,328	76.392,00	42,778	84.517,00
59	48,574	74.432,00	43,740	82.658,00
60	49,903	72.450,00	44,764	80.767,00
61	51,320	70.449,00	45,854	78.847,00
62	52,828	68.438,00	47,015	76.900,00
63	54,436	66.417,00	48,250	74.932,00
64	56,154	64.385,00	49,566	72.942,00
65	57,991	62.345,00	50,974	70.927,00

assegno sociale euro 5.061,68

50% assegno sociale euro 2.530,84 = 70% rendita vitalizia

100% rendita vitalizia euro 3.615,48 pagabile in rate annuali

Come si può constatare, le cifre del montante finanziario sono molto alte e gli importi di misure minori accumulati potrebbero essere liquidati ai lavoratori in forma *una tantum*. Chi aveva già una certa età quando ha iniziato con il risparmio previdenziale, per i ritardi con i quali è entrato in vigore il sistema, ha pochi anni di risparmio e non raggiungerà mai queste cifre. Ne consegue che tutti gli iscritti degli ultimi anni saranno

liquidati in forma *una tantum*. Questo non può essere lo scopo della legge sulla previdenza complementare.

*Esempio:*

Nel caso di un uomo di sessantacinque anni, qualora abbia maturato al momento del pensionamento un montante di 62.345 euro, trasformando l'intero montante in ren-

data, utilizzando il coefficiente 57,991, avrebbe una rendita annuale vitalizia di 3.615,48 euro. Il 70 per cento di questo importo corrisponde a 2.530,84 euro che corrisponde al 50 per cento dell'assegno sociale.

Ciò significa che in caso di un montante superiore all'importo di 62.345 euro la rendita sarebbe più alta ed il 70 per cento sarebbe superiore al 50 per cento dell'assegno sociale, con la conseguenza di non potersi erogare l'importo in forma di capitale, mentre con un importo minore si potrà percepire tutto in forma *una tantum*.

Quindi è molto importante attuare una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005 perché, oltre a fare in modo che i cittadini non si pentano in futuro di una decisione presa affrettatamente, che va a restringere la pensione, si consente allo Stato di mettere a frutto quelle risorse non depauperate, perché prese in anticipo, dai cittadini. Si propone pertanto, come limite al di sotto del quale può essere liquidata in forma *una tantum* la somma accumulata, una rendita che ne scaturirebbe inferiore a 600 euro annui.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 30 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore a 600 euro annui, la stessa può essere erogata in capitale».



